

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

**valevole come “CONTRATTO TRA LE PARTI”, per attività di supporto alla realizzazione
“Progetto Straordinario per il superamento della messa in mora supplementare per
l’infrazione comunitaria sulla mancata adozione delle misure di conservazione dei
Siti Rete Natura 2000”**

tra

ENTE PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI, avente sede in Piazza G. Rossini, Bacoli (NA), rappresentato dall’arch. Francesco Maisto, che ai sensi della deliberazione presidenziale n. 18 del 03.09.2021 delega per la firma del predetto atto il Responsabile Amministrativo dott. Massimo D’Antonio, nato a Napoli il 04.05-1960;

e

ISTITUTO DI GESTIONE DELLA FAUNA APS, con sede e domicilio fiscale in Napoli Via M da Caravaggio, 143, codice fiscale 95056220635, legalmente rappresentato dal presidente dott. Gabriele de Filippo, nato a Napoli il 2/8/1960.

Premesso che

a. la Direttiva Habitat, insieme alla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2009/147/CE del 30/11/2009 “concernente la conservazione degli uccelli selvatici” (Direttiva Uccelli) costituisce il cuore della politica comunitaria in materia di conservazione della biodiversità ed è la base legale su cui si fonda la Rete Natura 2000, composta dalle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS);

b. la Direttiva Habitat è stata recepita in Italia con il D.P.R. n. 357/97 che attribuisce alle Regioni e alla Province autonome la responsabilità di attuare gli obiettivi della Direttiva, in particolare mediante l’adozione di misure di conservazione;

c. la Regione Campania in data 27/12/2017 ha approvato la D.G.R. n.795/17 recante: “Misure di conservazione dei SIC per la designazione delle ZSC della Rete Natura 2000 della Regione Campania”, e, successivamente, pubblicata sul BURC n.5 de 18 gennaio 2018;

d. con DGR 684/2020 la Regione ha individuato l’Ente Parco quale soggetto gestore dei siti natura 2000 ricadenti nel territorio del parco;

e. la Commissione Europea ha aperto nei confronti delle Regioni italiane, tra cui la Campania, una messa in mora complementare per adeguare le misure di conservazione agli standard richiesti;

f. la UOD 500607 ha predisposto il “Progetto Straordinario per il superamento della messa in mora supplementare per l’infrazione comunitaria sulla mancata adozione delle misure di conservazione dei Siti Natura 2000”, prevedendo che per i siti gestiti dall’Ente Parco l’adeguamento dei formulari standard e delle misure di conservazione sarà effettuato di concerto a seguito di un accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.

g. con Decreto n. 61 del 04.08.2023 la Regione Campania ha impegnato a favore dell’Ente Parco la somma di € 70.851,00 a copertura delle spese da sostenersi per il “Progetto Straordinario per il superamento della messa in mora supplementare per l’infrazione comunitaria sulla mancata adozione delle misure di conservazione dei Siti Natura 2000”;

h. le attività previste da detto progetto necessitano di specifiche competenze tecnico scientifiche in materia di fauna, flora e habitat di importanza comunitaria.

Considerato che

a. il D.Lgs. 117/2017 stabilisce che le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5 del D.lgs. 117/2017, tra cui la tutela dell'ambiente e della fauna, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di coprogrammazione e co-progettazione, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

b. il D.Lgs. n. 117/2017 prevede che tali collaborazioni debbano svolgersi senza scopo di lucro e con il mero rimborso delle spese sostenute rendicontate;

c. il progetto predisposto per la risoluzione dell'infrazione comunitaria prevede, tra l'altro, la collaborazione di enti del terzo settore specialistici sulle tematiche oggetto delle attività da svolgere, in particolare della conservazione della rete Natura 2000 e delle specie e habitat di importanza comunitaria;

d. che le attività del "Progetto Straordinario per il superamento della messa in mora supplementare per l'infrazione comunitaria sulla mancata adozione delle misure di conservazione dei Siti Natura 2000", rientrano nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore ad entrambe le Parti e soddisfano pubblici interessi in materia di tutela dell'ambiente e della natura.

Vista la determinazione del Responsabile Amministrativo n. 10525.10.2023, con la quale l'Ente Parco ha bandito una Manifestazione di interesse per individuare un Ente del Terzo settore con cui avviare la coprogettazione delle attività di competenza dell'Ente Parco previste dal "Progetto Straordinario per il superamento della messa in mora supplementare per l'infrazione comunitaria sulla mancata adozione delle misure di conservazione dei Siti Natura 2000" e per la loro realizzazione.

Visto il verbale della commissione nominata con decreto del presidente n. 08 del 08.11.2023, assunto agli atti interni di questo Ente al n. 1380 del 13.11.2023 con il quale è stato individuato l'Istituto di Gestione della Fauna APS iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in qualità di Associazione di Promozione Sociale il soggetto più idoneo a svolgere il progetto.

Vista la Determinazione del Responsabile Amministrativo n. 107 del 13.11.2023, con la quale è avvenuta la Presa d'Atto relativa al suddetto l'ente del terzo settore selezionato, ossia l'Istituto di Gestione della Fauna APS iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in qualità di Associazione di Promozione Sociale, ai sensi del Decreto legislativo 3.7.2017 n. 117 e ss.mm.ii., costituito con lo scopo di svolgere attività di tutela della natura, attraverso la ricerca scientifica, che ha presentato in sede di Manifestazione di Interesse un progetto attuativo per le attività da svolgere.

Rilevato che con nota prot. n. 1436 del 21.11.2023 il sig. Giulio Monda richiedeva all'Ente un'Errata Corrigere sul verbale della Commissione Giudicatrice del sopracitato bando, facendo rilevare che il progetto di cui sopra è illustrato nella sede della UOD 06 in data 29 settembre al sig. Giulio Monda, il quale ha esclusivamente acquisito e riportate le informazioni ricevute sul Progetto poi trasmesso dalla UOD 06 tramite PEC il 07.11.2023 e acquisito al ns. prot. al numero 1353.

Dato atto che la suddetta precisazione non inficia minimamente sulle valutazioni della Commissione, rivolte esclusivamente all'ammissibilità e la valutazione delle istanze pervenute.

Visto il Decreto del Presidente n. 09 del 22.11.2023 con oggetto: "Adeguamento delle procedure amministrative interne alle disposizioni previste dal D.Lgs n. 36 del 31 marzo 2023, "Codice dei contratti pubblici" - Delega al responsabile amministrativo per la stipula dei contratti".

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse e allegati

Le premesse, da intendersi qui integralmente trascritte, sono parte integrante del presente Accordo. Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Accordo l'allegato I: "Progetto Straordinario per il superamento della messa in mora supplementare per l'infrazione comunitaria sulla mancata adozione delle misure di conservazione dei Siti della Rete Natura 2000".

Art. 2- Finalità

Con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, intendono instaurare un rapporto di collaborazione diretto a realizzare attività di coinvolgimento attivo della società civile, per promuovere contestualmente la definizione e la piena attuazione del "Progetto straordinario per il superamento della messa in mora supplementare per l'infrazione comunitaria sulla mancata adozione delle misure di conservazione dei Siti della Rete Natura 2000" per quanto di competenza dell'Ente Parco.

Art. 3 - Oggetto e Attività progettuali

Le attività oggetto di questo accordo sono quelle riportate nell'Allegato: "Progetto straordinario per il superamento della messa in mora supplementare per l'infrazione comunitaria sulla mancata adozione delle misure di conservazione dei Siti Natura 2000" per quanto di competenza dell'Ente Parco. In particolare, le attività riguardano l'aggiornamento dei formulari standard e delle misure di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 gestiti dall'Ente Parco in coerenza con quanto predisposto dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con la Commissione Europea.

Art. 4 - Compiti ed obblighi delle Parti

Per l'attuazione delle attività progettuali, le Parti si impegnano, ognuna per la propria competenza, a garantire le seguenti azioni:

L'Ente Parco si impegna a:

- *vigilare* sulla realizzazione del progetto attraverso attenta azione di monitoraggio;
- *curare* l'adempimento degli obblighi amministrativi e contabili conseguenti all'attuazione del progetto;
- *assicurare* il proprio contributo economico per il corretto svolgimento delle attività individuate nel progetto, utilizzando le risorse ad hoc impegnate dalla Regione Campania;
- *trasferire* i risultati del progetto alla Regione Campania per il superamento della messa in mora supplementare per l'infrazione comunitaria sulla mancata adozione delle misure di conservazione dei Siti Natura 2000.

L'Istituto di Gestione della Fauna si impegna a sua volta a:

- *assicurare* la realizzazione delle attività previste dal "Progetto Straordinario per il superamento della messa in mora supplementare per l'infrazione comunitaria sulla mancata adozione delle misure di conservazione dei Siti Natura 2000" anche attraverso il

reclutamento di personale esterno, dotato delle adeguate competenze, nei tempi previsti dal cronoprogramma lavori;

- *rendicontare* le spese sostenute ai fini dell'erogazione del contributo concesso dalla Regione Campania come previsto dall'art. 8;
- *consentire* i controlli necessari alla verifica, da parte della Regione Campania, del rispetto delle modalità e delle tempistiche di esecuzione delle attività e, in generale, di tutti gli obblighi assunti, nonché della congruità e conformità delle spese sostenute di cui dovrà trasmettere la relativa documentazione.

Art. 5 - Modalità di esecuzione

1. Il coordinamento e la vigilanza sullo svolgimento delle attività sono affidati ai Responsabili operativi di cui all'art. 6.
2. Per l'attuazione del presente accordo la Regione riconoscerà all'Istituto di Gestione della Fauna il solo rimborso delle spese rendicontabili per l'importo massimo di € 70.851,00, previa consegna della relazione sulle attività svolte e descrizione delle spese rendicontabili.
3. Il contributo erogato potrà essere utilizzato integralmente per spese concernenti strettamente ed esclusivamente la realizzazione delle attività oggetto dell'Accordo e, quindi, non rappresenta il corrispettivo di una operazione di scambio beni e servizi.
4. Il contributo è subordinato ad approvazione di variazione di bilancio e iscrizione di apposito capitolo di entrata e uscita dedicato. Fino a quando tale variazione non sarà resa operativa all'IGF non potrà essere corrisposta, per l'anno 2023, alcuna somma.

Art. 6 - Responsabili operativi

1. La corretta esecuzione degli obblighi previsti nel presente Accordo, nonché lo svolgimento, il coordinamento e la vigilanza sulle attività previste, è assicurata da un Responsabile per ciascuna Parte;
2. Per l'Ente Parco il Responsabile è individuato nel dott. Massimo D'Antonio, quale RUP dell'intervento;
3. Per Istituto di Gestione della Fauna APS il Responsabile è individuato nel dott. Gabriele De Filippo;
4. Il contratto è vincolato a scambio di PEC tra le Parti, le quali si impegnano a una reciproca e costante informazione e collaborazione, attraverso modalità operative condivise.

Art. 7 - Durata delle attività

Il presente Accordo ha durata per il tempo necessario allo svolgimento delle attività previste entro il 31 dicembre 2023.

Art. 8 - Oneri finanziari

1. L'onere finanziario complessivo per la realizzazione delle attività di cui all'allegato progetto ammontano a € 70.851,00 (eurosettantamilaottococinquantuno/00);
2. Non configurandosi nessun pagamento a titolo di corrispettivo, l'onere finanziario derivante dal presente atto, nella prospettiva di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un mero rimborso delle spese sostenute e, come tale, escluso dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) e dalla richiesta del CIG all'ANAC;
3. Lo stesso contributo, soggetto a rendicontazione secondo le modalità indicate nel successivo art. 9, sarà utilizzato integralmente per spese concernenti strettamente ed esclusivamente la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo.

Art. 9 - Risultati e rendicontazione

1. L'Ente Parco, una volta approvata dai Revisori dei Conti la variazione di bilancio, si

procederà all'erogazione della somma di cui al precedente articolo a favore dell'Istituto di Gestione della Fauna APS come segue:

- a. il 50% entro 10 giorni dalla stipula del presente accordo a titolo di anticipazione delle spese da sostenere, previa accredito della somma dovuta da parte della Regione Campania;
 - b. il 50% a conclusione delle attività previste e previa rendicontazione finale dell'ammissibilità delle spese sostenute.
2. Per l'erogazione del saldo finale l'associazione dovrà presentare:
- a. una relazione illustrativa delle attività svolte, delle risorse impiegate e dei risultati ottenuti, compresa dei format previsti dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per il superamento della messa in mora complementare all'infrazione comunitaria;
 - b. una tabella riepilogativa contenente i costi sostenuti con l'indicazione di ogni elemento utile per descrivere la spesa sostenuta.
3. I pagamenti di cui sopra avverranno tramite determinazione del Responsabile Amministrativo dell'Ente Parco versamento sul conto corrente dell'associazione: **IT78N0306909606100000104051**;
4. I documenti giustificativi relativi alle spese sono conservati dall'associazione sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti informatici per un periodo non inferiore a 5 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente Accordo;
5. Il presente Accordo si intende automaticamente risolto in tutti i casi in cui le transazioni non avvengano secondo le modalità sopra indicate.

Art. 10 - Comunicazioni e cambio di informazioni

Ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del progetto, tutte le comunicazioni tra le Parti devono avvenire a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: parcocampiflegrei@pec.it

Art. 11 - Proprietà e utilizzo dei risultati

1. I risultati delle attività oggetto del presente Accordo saranno condivisi dalle Parti, che potranno utilizzarli nell'ambito dei propri fini istituzionali;
2. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti afferenti agli stessi, che quanto realizzato deriva dalla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

Art. 12 - Recesso

1. Ai sensi dell'art. 1373 del Codice civile ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all'altra parte con un preavviso di tre mesi a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi di cui all'art. 10. In tal caso sono fatte salve le spese già sostenute ed impegnate fino al momento di ricevimento della comunicazione di recesso.
2. Ai sensi dell'art. 1454 del Codice civile un caso di grave inadempienza di una delle parti, l'altra parte potrà intimare per iscritto a c/o PEC la parte inadempiente diffidando ad adempiere entro 15 giorni.
3. Per quanto non previsto in questo articolo si rimanda al Codice civile.

Art. 13 - Riservatezza e Informativa trattamento dati

1. Le Parti si impegnano ad assicurare, da parte del proprio personale o di quanti collaborino nelle attività, l'osservanza della più rigorosa riservatezza circa tutte le informazioni, dati e documenti, di cui dovessero venire a conoscenza nello svolgimento delle attività previste dal presente Accordo e si impegnano, altresì, ad utilizzarli esclusivamente per il raggiungimento delle finalità del medesimo Accordo;

2. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, di seguito GDPR, le Parti dichiarano di essere informate circa le modalità e le finalità dell'utilizzo dei dati personali nell'ambito di trattamenti automatizzati e cartacei ai fini dell'esecuzione del presente atto. Le Parti prestano, altresì, il loro consenso al trattamento degli stessi dati per l'esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse all'esecuzione del presente Accordo, impegnandosi ad improntare il trattamento ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, con particolare riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. Sottoscrivendo il presente atto le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dagli articoli 13 e 14 del Regolamento GDPR, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento.

Art. 14 - Responsabilità e clausola di manleva

1. Ognuna delle Parti esonera l'altra da ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovessero derivare dall'espletamento delle attività previste nel presente Accordo, salvo che tali danni siano direttamente imputabili al comportamento doloso o gravemente colposo; in tal caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento dei danni.

2. Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto dell'accordo, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.

3. L'Ente del Terzo Settore tiene indenne l'Ente Parco da responsabilità per danni a persone e cose sia per quanto riguarda i materiali di sua proprietà sia per quanto riguarda i terzi in conseguenza della esecuzione delle attività connesse e in ogni caso per qualunque altro rischio da qualunque causa determinato. In tutti i casi si stabilisce che il personale impiegato dall'associazione non avrà nulla a che pretendere per l'attività svolta nei confronti dell'Ente Parco e non potrà vantare alcun rapporto di lavoro con l'Ente Parco.

Art. 15 - Foro competente

Le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente Accordo sono riservate alla giurisdizione del Foro di Napoli.

Art. 16 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente stabilito si rinvia a quanto previsto dalla L. n. 241/1990 ed ai principi e norme del Codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

Documento letto e sottoscritto digitalmente tra le parti ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate la cui sottoscrizione sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**Per l'Istituto di Gestione
della Fauna APS**
(dott. Gabriele De Filippo)

Gabriele de
Filippo
22.11.2023
15:13:04
GMT+01:00



**Per l'Ente Parco Regionale
dei Campi Flegrei**
(dott. Massimo D'Antonio)

MASSIMO
D'ANTONIO
22.11.2023 11:48:17
GMT+00:00

